

Avviso sulle Principali norme di Trasparenza¹

Data dell'ultimo aggiornamento: settembre 2007

Gentile cliente, con questo avviso desideriamo richiamare la sua attenzione sui diritti e sugli strumenti previsti a sua tutela dalle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi svolti nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), delle successive integrazioni nonché nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

I diritti del cliente: Il Cliente ha diritto:

- Di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo avviso;
- Di avere a disposizione e di poter asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Banca Finanziatrice e sull' Intermediario Finanziario (insieme alla Banca Finanziatrice, le "Società"), sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle sue condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; i fogli informativi sono disponibili presso la sede della Banca Finanziatrice e presso le sedi dell'Intermediario Finanziario;
- Nel caso le Società si siano avvalse per contattare il cliente di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante la tecnica utilizzata, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- Di ottenere, prima della conclusione del contratto e senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per poter procedere ad una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna della copia del contratto non impegna né le Società né il cliente alla stipula del contratto;
- Di ricevere, dopo la stipula del contratto, un esemplare del contratto che includa il documento di sintesi;
- Di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta l'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle informazioni contrattuali;
- Di essere informato, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato, in merito a qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- Di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o

dalla data di comunicazione se effettuata tramite altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;

- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa ai contratti in essere, ed a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

Le norme a tutela del cliente: Sono a tutela del cliente:

- L'obbligo alla forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze delle Società e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- L'obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione di prodotti complessi (ove per prodotti complessi si intendono schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica), il relativo foglio informativo;
- L'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- L'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- L'approvazione specifica di eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni ed i prezzi previsti dalla legge;
- L'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate di addebito di spese ed interessi; il TAEG (nel caso dei prestiti vitalizi ipotecari l'Indicatore Sintetico di Costo ISC); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG (ISC) può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG (ISC); le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG (ISC). In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica.

La procedura di reclamo

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a Euvis S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Vittorio Veneto 16, 20124 Milano. La procedura è gratuita per il cliente, salve le sue spese di corrispondenza all'ufficio reclami. Ogni cliente può rivolgersi all'ufficio reclami dell' Intermediario Finanziario entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se l'Intermediario Finanziario dà ragione al cliente dovrà comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un Arbitro o un Collegio Arbitrale.

1 NOTA: I prestiti vitalizi ipotecari non sono configurabili come contratti di credito al consumo. Le norme riguardanti i contratti di credito al consumo sono state pertanto omesse dal presente avviso.